

STATUTO DELLA FE.S.D.S.
FEDERAZIONE SAMMARINESE DANZA SPORTIVA



ART. 1

(DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA)

E'costituita la Federazione denominata "FEDERAZIONE SAMMARINESE DANZA SPORTIVA" in breve FE.S.D.S. con sede legale a Domagnano, località Fiorina, in Via dei Dativi n. 105, Repubblica di San Marino.


La Federazione ha durata fino al 31.12.3000 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea.

ART.2

COSTITUZIONE E SCOPI

La Federazione Sammarinese Danza Sportiva è costituita da soci che svolgono l'attività di danza sportiva, senza scopi di lucro e da soci che in qualche modo partecipano all'attività della Federazione.

La FE.S.D.S. ha lo scopo di organizzare, disciplinare e diffondere la danza sportiva anche attraverso i rapporti con le Federazioni Sportive internazionali, esistenti per le varie specialità, cui è affiliata o presso le quali chiederà



l'affiliazione: come la International Dance Sport Federation (I.D.S.F.), la World Rock n'Roll Confederation (W.R.R.C.) e la International Dance Organization (I.D.O.).

Ai sensi delle Leggi vigenti la FE.S.D.S., gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.

La FE.S.D.S. ha sede nella Repubblica di San Marino.

La FE.S.D.S. è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

ART. 3

MEZZI ECONOMICI

La FE.S.D.S. provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei vari Enti Statali o di terzi, con proventi derivanti dalle manifestazioni sportive, dalle quote federali, da qualsiasi acquisizione di beni mobili o immobili che, a titolo gratuito od oneroso dovessero pervenire alla Federazione, dalle riserve costituite e da ogni altra entrata in conformità con gli scopi non lucrativi della FE.S.D.S.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

I bilanci, preventivo e consultivo, devono

essere redatti dal Consiglio Federale con chiarezza e precisione e devono comprendere: lo Stato patrimoniale, nel quale devono essere indicati le attività, le passività ed il patrimonio netto evidenziando il risultato finale.

ART. 4

ADESIONE

L'iscrizione alla Federazione o alla Società affiliata, ha la durata di un anno.


Tutti gli iscritti (appartenenti alla Federazione e alla Società affiliata) dovranno avere un documento d'iscrizione (valido ai fini anche dell'assicurazione, di cui tutti gli iscritti devono essere muniti).

Il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, saranno automaticamente iscritti per tutta la durata del loro incarico.

I Dirigenti nominati, ed i collaboratori ausiliari apparterranno alla Federazione dalla data di nomina fino al termine dell'incarico.

Le eventuali Società affiliate hanno l'obbligo di inviare il proprio elenco di iscritti alla Federazione.

La Federazione stabilirà modalità e tempi per



A large, stylized handwritten signature is written below the circular stamp.

l'iscrizione e l'affiliazione.

La Federazione è tenuta a richiedere il versamento di una quota federale annua per ogni singolo socio (della Società) di cui venga richiesta l'iscrizione alla Federazione e di una quota di affiliazione annuale "una tantum" della Società.

La Società affiliata, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara, gli Insegnanti Tecnici e gli Atleti che intendono far parte della F.E.S.D.S. devono aderire per consapevole accettazione e assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.

Il limite minimo di età per l'iscrizione alla Federazione è fissato a 5 (cinque) anni di età.

L'appartenenza alla F.E.S.D.S. si configura in due modi:

- 1) Con l'iscrizione diretta presso la Federazione (senza l'obbligo quindi di appartenere ad una Società affiliata) per i Dirigenti (Federali), Tecnici (Federali) e Collaboratori ausiliari (Medici e personale sanitario, come massaggiatori, fisioterapisti, ecc.; Arbitri, come Commissari, Giudici, Ispettori, Ufficiali di gara,

ecc.), accompagnatori ed Ufficiali di squadra, che non siano Dirigenti, ma che occasionalmente prestano la loro opera al servizio della Federazione.



2) Attraverso le Società sportive affiliate per quanto concerne gli atleti, come precisato al successivo art. 15.

Per quanto riguarda altre categorie di iscritti, come ad esempio i simpatizzanti, iscritti non praticanti attività competitiva, sostenitori, ecc. quest'ultimi verranno iscritti alla Federazione attraverso una Società sportiva affiliata, così come per gli atleti agonisti.

Tutti gli appartenenti alla Federazione ed alle Società sportive affiliate, indipendentemente dal tipo d'iscrizione, hanno il diritto di partecipare alla vita della Federazione, all'Assemblea Generale, e godere di altri diritti e prerogative, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

ART. 5

OBBLIGHI

Tutti coloro che aderiscono alla Federazione, si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un



A large, stylized handwritten signature in black ink.

comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

Ogni eventuale vertenza sportiva dovrà trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli organi federali competenti.

Coloro che violano tali principi sono passibili delle sanzioni disciplinari così come di legge e pratica.

ART. 6

DOPPIO TESSERAMENTO NELL'AMBITO DI UNA FEDERAZIONE O IN UNA MEDESIMA SOCIETA' AFFILIATA.

Non è ammessa l'iscrizione a più di una Società affiliata alla medesima Federazione, ad eccezione di un iscritto che svolge più discipline riconducibili a più di una Federazione Internazionale, ed in cui le Società affiliate svolgano un'unica attività sportiva. In questo caso l'iscritto con il doppio tesseramento, praticante due o più discipline, sarà considerato come unico iscritto federale (ai fini della partecipazione all'assemblea, diritto di voto, ecc.) e dovrà optare per una sola Società preferenziale d'appartenenza al momento del tesseramento presso la Federazione.

Un iscritto può avere doppia tessera,

nell'ambito della stessa Società affiliata. Qualora ricopra funzioni diverse, ma compatibili (es. Atleta Agonista e Tecnico); questi sarà considerato come unico iscritto federale (ai fini della partecipazione all'Assemblea, diritto di voto, ecc.) e dovrà optare per una sola qualifica preferenziale al momento del tesseramento.

ART. 7.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO


La qualità di Socio si perde per:

- 1) morosità nel pagamento della quota associativa annuale, così come prevista dall'art. 4;
- 2) dimissioni;
- 3) attività in contrasto con i fini della Federazione;
- 4) radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Federale con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi, contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della Federazione.

ART. 8

ATTIVITA' FEDERALE

Sarà cura della Federazione stabilire le fasce



di attività cui le Società affiliate potranno
iscrivere gli atleti.

La Federazione distingue l'attività in:

- attività agonistica (atleti che partecipano in
modo continuativo e costante a competizioni
ufficiali sia all'interno sia all'estero);

- l'attività amatoriale (praticanti che
partecipano all'attività competitiva, ma che
comunque non rientrano nella sfera d'interesse
agonistico).

ART. 9

ORGANI FEDERALI

Sono organi federali:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Presidente di Federazione;
- il Consiglio Federale;
- il Segretario.

Le cariche federali durano per quattro anni,
salvo i casi di dimissioni, di revoca o di
decadenza dell'organo che le ha conferite.

ART. 10

VOTAZIONE ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

Partecipano alla votazione per le cariche
federali i Federati che abbiano compiuto i 14 anni
di età, cittadini sammarinesi, forensi con

residenza effettiva.

Sono eleggibili alle cariche federali e sociali i Federati che:

- abbiano raggiunto e compiuto i 18 anni;
- abbiano la cittadinanza sammarinese o stranieri anagraficamente residenti nel territorio dello Stato:

- non abbiano riportate condanne per delitto colposo o doloso, che comportino una pena restrittiva della libertà personale superiore all'anno;

- non siano stati assoggettati, da parte del CONS, della FE.S.D.S. o di altra Federazione sportiva nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;


- non ricavano un reddito personale, in via esclusiva o prevalente, dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata.

ART. 11

INCOMPATIBILITA'

Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito federale.

Le cariche di Presidente della Federazione o di Consigliere Federale sono incompatibili con ogni altra carica direttiva in seno a Società affiliate



Una firma manoscritta, probabilmente quella del firmatario del documento.

ed Associazioni sportive riconosciute.

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni sportive sammarinesi riconosciute ed affiliate.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale:

- gli atleti agonisti, considerati di interesse federale nell'ambito della Federazione.

- tecnici, allenatori, medici, istruttori o consulenti in rapporto di lavoro o collaborazione con la Federazione stessa.

- i Funzionari di uffici o Segreterie che abbiano attinenza con le attività sportive.

Verificatisi i casi di incompatibilità di cui sopra, l'interessato ha il diritto di optare tra una carica o l'altra entro 8 giorni dall'ultima elezione o nomina.

Di ciò deve darne comunicazione ed in mancanza si considera rinunciatario dell'ultima nomina.

ART. 12

CATEGORIE DI ATLETI ED INCOMPATIBILTA'

ATLETI: gli atleti agonisti, che partecipano in modo continuo e costante a competizioni ufficiali essendo selezionabili per la squadra

nazionale ricadranno nelle incompatibilità previste all'art. 11.

DIRIGENTI: dirigenti possono essere sia di Federazione sia di Società affiliate. Sono Dirigenti i membri del Consiglio Direttivo, eletti o nominati dalle rispettive Assemblee generali. A questi sono applicabili tutte le incompatibilità previste all'art. 10.

TECNICI: tecnici possono essere sia di Federazione sia di Società affiliate. E' compito della Federazione stabilire la qualifica, requisiti e ruoli anche in virtù di comparabili normative italiane o internazionali.

I tecnici federali sono soggetti alle incompatibilità di cui all'art. 11.

I tecnici di società affiliate (così come pure figure di istruttori, preparatori, ecc.) che non siano in rapporto di lavoro con Federazioni non ricadono nelle incompatibilità previste dall'art. 11.

Coloro che non rientrano in una delle categorie sopracitate, ma che occasionalmente prestano la loro opera al servizio della Federazione, o di Società affiliate (i richiedenti e beneficiari, ad esempio, di permesso o distacco sportivo



A large, stylized handwritten signature is written below the stamp on the right side of the page.

rientreranno in questa categoria), in particolare sono considerati Collaboratori ausiliari:

- medici e personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
- arbitri (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
- accompagnatori e ufficiali di squadra (o comunque altre figure sportive che non rientrano in espresse categorie, es. Dirigenti);

I collaboratori se Federali, rientrano nei casi di incompatibilità, se collaboratori di Società affiliate, come per i tecnici, non ricadono nelle incompatibilità previste.

ART. 13

L'ASSEMBLEA FEDERALE

L'Assemblea Federale è formata dai Soci regolarmente iscritti alla Federazione almeno dall'anno precedente e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea Federale è il massimo organo della Federazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e



comunque per deliberare sulla modifica dello statuto e sulla proroga o lo scioglimento della Federazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Federati, ed in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di Federati presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Federale sono adottate con maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Non sono ammesse deleghe per partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea Federale ordinaria si riunisce, di norma, una volta all'anno per discutere e deliberare, oltre che sugli argomenti all'ordine del giorno, sulla relazione tecnica, e finanziaria della gestione federale dell'anno precedente e per eleggere ogni quattro anni, con votazione generale segreta, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale; il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere saranno scelti dal Consiglio Federale nel proprio seno.

Nelle Assemblee elettive il numero necessario dei soci per la validità dell'Assemblea in seconda

convocazione deve essere pari al triplo del numero dei componenti del Consiglio Federale. Possono essere eletti solo gli iscritti da almeno un anno. Nel caso di parità di voti per le elezioni si provvederà al ballottaggio tra i vincitori.

L'Assemblea Federale è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo degli iscritti o due terzi delle Società affiliate o la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a partecipare, almeno tre giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 14

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il Presidente deve risiedere nel territorio della Repubblica ed essere cittadino sammarinese. Non deve aver riportato condanne per reato doloso o colposo per cui sia prevista una pena detentiva e non essere assoggettato da parte di Federazione sportiva riconosciuta ad una squalifica o ad inibizioni in corso di validità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali.

Egli vigila e controlla tutti gli organi, provvede alla direzione ed alla gestione della Federazione ed è responsabile del suo funzionamento

Il Presidente impartisce tutte le disposizioni sancite dal Consiglio Federale atte ad assicurare il miglior funzionamento della Federazione e può proporre la nomina di ispettori consulenti o istituire commissioni.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione.

In caso di assenza temporanea, il Presidente delega tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri al Vice Presidente.

In caso di dimissione del Presidente o di suo impedimento definitivo, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni per la sua sostituzione.

ART. 15

IL CONSIGLIO FEDERALE



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Il Consiglio Federale è composto, oltre che dal Presidente della Federazione di cui all'art. 14, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e da tre consiglieri.

Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.

I membri del Consiglio Federale devono essere cittadini sammarinesi o essere residenti nel territorio. Non devono aver riportato condanno per reato doloso o colposo per cui sia prevista una pena detentiva e non essere assoggettati da parte di Federazione Sportiva riconosciuta ad una squalifica o ad inibizioni in corso di validità.

Compiti del Consiglio Federale sono:

- stabilire i principi generali per lo svolgimento dell'attività federale;
- indire assemblee federali;
- predisporre la relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione federale;
- formulare le proposte sul bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il programma dell'attività federale;
- conferire e revocare le cariche federali di propria competenza;
- attuare le delibere delle rispettive federazioni



internazionali;

- designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;

- istituire commissioni e nominare commissari;

- deliberare sugli statuti delle Società affiliate e sulle loro eventuali modifiche nonché controllare tutti gli atti contabili;

- deliberare su domande di affiliazione di società.

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Federale deve essere convocata l'Assemblea per la loro sostituzione, previa preventiva richiesta all'interessato di voler rivalutare la decisione entro il termine di 20 giorni.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e provocano, entro 60 giorni, la



convocazione dell'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno tenersi nei successivi 30 giorni.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, rimane temporaneamente in carica il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per convocare l'Assemblea Federale Straordinaria.

Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente, ed in assenza di quest'ultimo, dal membro di Consiglio con più anzianità di iscrizione.

Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitati tecnici ed esperti, e un rappresentante per ogni Club o Società affiliata.

ART. 16

LE SOCIETA' SPORTIVE


Può ottenere l'affiliazione qualsiasi Società, Associazione, Club, Circolo, Ente od Organismo a carattere associativo operante a livello base che, qualunque sia la forma giuridica assunta, sia retta da uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e, dotata o meno di personalità giuridica, abbia per oggetto la pratica e l'organizzazione di

attività sportive senza scopo di lucro, nel presente Statuto brevemente denominata "Società".

Le domande di affiliazione delle società, devono essere inviate al Consiglio Federale che provvederà all'eventuale riconoscimento deliberandone l'affiliazione.

Per l'affiliazione le Società dovranno produrre unitamente alla richiesta uno statuto che dovrà prevedere:

- denominazione e sede;
- l'oggetto dell'attività sociale che deve espressamente indicare come fine prioritario e determinante la pratica delle attività sportive e l'esclusione di ogni scopo di lucro, ad eccezione delle Società professionistiche;
- i mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;
- le condizioni per l'ammissioni dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;
- il numero ed i poteri dei dirigenti societari, con l'individuazione di quanti tra essi hanno la rappresentanza;
- l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto e ai regolamenti della F.E.S.D.S.;

A circular stamp with a dotted border is located on the right side of the page. Inside the stamp, there is a handwritten signature. Below the stamp, there is a long, vertical handwritten signature.

- lo Statuto deve essere ispirato al principio della democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria, oltre ad essere conforme all'orientamento sportivo e rispettoso dell'ordinamento giuridico;

- gli Statuti delle Società affiliate dovranno contenere la clausola per cui gli aderenti alla medesima diverranno associati nella F.E.S.D.S. automaticamente;


- lo Statuto della società e le sue modifiche devono essere sottoposte all'approvazione della F.E.S.D.S.;

- in caso di scioglimento della società eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti ad Enti benefici;

Le società affiliate sono tenute a versare la quota "una tantum" di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio Federale proporzionalmente agli iscritti, ed una quota annuale per ogni singolo socio (della società affiliata) di cui venga richiesta l'iscrizione alla Federazione.

ART. 1/

ASSICURAZIONE



Tutti i tesserati della Federazione che svolgono attività agonistica o ludico-sportive così come i tecnici, gli allenatori, gli ausiliari, i dirigenti dovranno essere assicurati contro i danni derivanti dagli infortuni occorsi nell'esercizio dello sport.

Devono essere coperte da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso i partecipanti tutte le manifestazioni, le gare e le competizioni organizzate dalla Federazione.

ART. 18

GIUSTIZIA SPORTIVA

L'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino è competente a conoscere in modo esclusivo le controversie fra i Soci, in quanto tali, e quelle tra Soci e Federazione, tutte le controversie in cui la Federazione sia convenuta e tutte le questioni relative alla responsabilità dei membri del Consiglio Federale, nonché le controversie fra questi e la Federazione.

E' però facoltà del Consiglio Federale compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, la risoluzione delle controversie di cui al comma precedente.

ART. 19

MEMBRI D'ONORE

Il Consiglio Federale, anche su proposta del Presidente, può nominare Membri d'onore della Federazione, personalità che abbiano acquisito eccezionali benemeritenze nell'ambito della vita federale.

ART. 20

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato su proposta dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, presa a maggioranza dei quattro quinti degli iscritti.

Tutti i beni mobili diventeranno proprietà di Enti Benefici.

ART. 21

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza più uno dei soci presenti in assemblea.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

La FE.S.D.S. ed i Soci si impegnano ad osservare le Leggi della Repubblica di San Marino presenti e future, nonché le disposizioni contenute nei

trattati intervenuti tra questa ed altri Stati.

Il presente statuto entra in vigore in data odierna.

Per tutto ciò che ivi non è contemplato, vigono le

norme di Legge in materia ed in mancanza le consuetudini

vigenti nella Repubblica di San Marino.

Augusto Conti

Adriano

Antonio

Eugenio Flores

Luigi Barbara Sauti

Prof. Anna Maria

Giuseppe Milena

Mario

Mario

Nicola

Enrico

Alfredo

Tedisco

Felice

Giuseppe

Roberto

Catia